

## DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi della tabella di valutazione Allegato 2 Tabella A)-A1-D) e Tabella B)-B1-D) per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità (1)

A tal fine dichiaro:

di essere stato titolare nell'anno scolastico \_\_\_\_\_ (2) presso la scuola \_\_\_\_\_

di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall'ordinanza sulla mobilità (3)

oppure

di aver presentato nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art.13, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3)

anno scolastico \_\_\_\_\_ scuola di titolarità \_\_\_\_\_

anno scolastico \_\_\_\_\_ scuola di titolarità \_\_\_\_\_

anno scolastico \_\_\_\_\_ scuola di titolarità \_\_\_\_\_

Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all'acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5)

### NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S. 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento

- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art.13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005

(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato

(4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 13, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.

(5) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

#### NOTE

*(1) Ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (Allegato 2 valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.I. sulla mobilità)*

*(2) I servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.*

*(3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.*

*(4) Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali.*

*È valutabile anche il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.*

*È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alla seguente condizione:*

*per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.*

*(5) Depennare la dicitura che non interessa.*

*(6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.94, nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d'ufficio allegate al C.C.N.I. per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.*